



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Entrate – Ufficio TARSU

Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni

Approvato con deliberazione C.C. 19 del 21/04/2010

Coordinato con le modificazioni apportate con deliberazione C.C. n° 24 del 09/03/1999 e n° 17 del 31/01/2000, n° 30 del 23/03/2001 n° 16 del 28/02/2002, n° 26 del 31/03/2003, n° 27 del 30/03/2007 e n° 22 del 31/03/2009 e n° 19.

SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 – Servizio di nettezza urbana	pag. 3
Art. 3 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento.....	pag. 3
Art. 4 – Limiti territoriali di applicazione della tassa	pag. 3
Art. 5 – Presupposto della tassa e soggetti passivi.....	pag. 3
Art. 6 – Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	pag. 4
Art. 7 – Criteri per riduzioni e per le agevolazioni	pag. 4
Art. 8 – Decorrenza della tassa	pag. 5
Art. 9 – Denunce	pag. 5
Art. 10 – Commisurazione della tassa	pag. 6
Art. 11 – Criteri di commisurazione delle tariffe.....	pag. 7
Art. 12 – Costo del servizio	pag. 7
Art. 13 – Classi di contribuenza	pag. 7
Art. 14 – Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 8
Art. 15 – Riduzioni della tassa per particolari condizioni di svolgimento del servizio	pag. 8
Art. 16 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso	pag. 9
Art. 16/bis – Riduzione di superficie	pag. 10
Art. 17 – Riduzioni per il recupero di rifiuti assimilati prodotti dalle attività economiche	pag. 10
Art. 18 – Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	pag. 11
Art. 19 – Esenzioni ed agevolazioni	pag. 11
Art. 20 – Esclusioni della tassa	pag. 14
Art. 21 – Mezzi di controllo	pag. 15
Art. 22 – Accertamento, riscossione e contenzioso	pag. 15
Art. 23 – Collegamenti Settore Entrate ed altri Settori/Uffici Comunali	pag. 15
Art. 24 – Sanzioni	pag. 16
Art. 25 – Rinvio ed altre disposizioni	pag. 16
Art. 26 – Disposizioni generali	pag. 16
Art. 27 – Entrata in vigore	pag. 16

Art. 1
Istituzione della tassa.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e di quelli speciali non pericolosi assimilati agli urbani, ai sensi della delibera di C.C. n° 127 del 20/07/1998, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana.

- 1) Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Oggetto e campo di applicazione del regolamento.

- 1) Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15 /11/1993 n. 507 viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e stoccaggio definitivo.
- 2) Il regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed all'individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 4
Limiti territoriali di applicazione della tassa.

- 1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale.

Art. 5
Presupposto della tassa e soggetti passivi.

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali ovvero aree scoperte, a qualunque uso adibiti, a norma dell'art. 62, 1° comma D.Lgs. 507/93, con le modalità stabilite dall'art. 63 del citato decreto riguardo al vincolo di solidarietà

tra gli occupanti, alle parti comuni dei condomini, ai locali in multiproprietà ed ai centri commerciali integrati.

2) In particolare, sono soggetti alla tassa:

a) i locali ovvero i vani principali od accessori (anticamere, ripostigli, retrobotteghe, magazzini, lavanderie), le dipendenze anche se staccate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) e le pertinenze (cantine, scale, anditi);

b) le aree scoperte operative (campeggi, sale da ballo all'aperto ecc.).

3) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.

1) La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

2) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali ed aree tassabili.

3) La superficie tassabile viene misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito in base alle planimetrie catastali.

Art. 7

Criteri per riduzioni e per le agevolazioni.

1) Riduzioni tariffarie: sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali nel caso di famiglie mononucleari;

b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa della costruzione rurale;

c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi risiede all'estero;

d) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

e) recupero diretto, da parte dei produttori di rifiuti assimilati, mediante società all'uopo incaricate, tenuto conto dei costi fissi e generali del servizio nonché dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa .

- 2) Riduzione della superficie:
 - a) produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- 3) Criteri per le agevolazioni:
 - a) motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

Art. 8 Decorrenza della tassa.

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5) Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Art. 9 Denunce.

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, nonché il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui agli artt. dal n° 14 al n° 18. In difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- 3) E' facoltà dell'Ufficio Comunale richiedere all'Amministrazione del Condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4) La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati, la denominazione, la sede, lo scopo sociale o istituzionale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali, delle aree e dell'uso cui sono destinati;
 - e) la data d'inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la precedente situazione tributaria in relazione alla tassa;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 10

Commisurazione della tassa.

- 1) La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo ed uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) Per le attività (escluso i locali additi ad uffici, mense spogliatoi e servizi), ove si producono, oltre a rifiuti ordinari e/o assimilati, anche rifiuti speciali, pericolosi la superficie non tassabile è determinata ai sensi dell'art. 62, comma 3 D.Lgs. 507/93, detraendo, dal totale della superficie sulla quale insiste l'attività, quella parte in cui si producono i suddetti rifiuti speciali, pericolosi. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi. L'accertamento della superficie non tassabile potrà essere svolto dal Comune tramite propri incaricati.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata e viene commisurata alla superficie allo scopo utilizzata.

Art. 11

Criteria di commisurazione delle tariffe.

- 1) In attuazione del metodo di determinazione previsto dal comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs 507/93, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 12

Costo del servizio.

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, è considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 13

Classi di contribuenza.

- 1) La classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree è determinata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 507/93; le tariffe derivanti vengono determinate in attuazione dei criteri di commisurazione del tributo e del rapporto di copertura dei costi prescelto, come previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93;

2) CLASSE	Codici
a) Abitazioni civili.....	01
b) Abitazioni civili utenti singoli	01S
c) Abitazioni civili frazioni montane	01M
d) Abitazioni civili a monte utenti singoli	01U
e) Abitazioni fuori zona oltre 1 Km. (città).....	01A
f) Abitazioni fuori zona da 500 mt. a 1 Km. (città).....	01B
g) Abitazioni fuori zona oltre 1 Km. (a monte).....	01C
h) Abitazioni fuori zona da 500 mt. A 1 Km. (a monte).....	01D
i) Studi professionali	02
j) Laboratori e botteghe artigianali.....	03
k) Alberghi e pensioni	04
l) Uffici commerciali.....	05
m) Ristoranti, Bar, Trattorie, Pub, Birrerie	06
n) Stabilimenti industriali, Rimessaggi, Stoccaggio merci	07
o) Negozi di beni durevoli	08
p) Banche	09
q) Cinema e Teatri	10
r) Sale da ballo e da gioco	11
s) Collegi, Scuole, Sindacati, Palestre, Attività sociali, educative e ricreative senza fini di lucro	12
t) Stabilimenti balneari, Colonie marine e simili.....	13
u) Vendita mobili	14
v) Mostre e Fiere	15
w) Campeggi	16
x) Distributori carburanti	17

y) Parcheggi, Posteggi, Spedizionieri doganali, Materiale edile	18
z) Assicurazioni	20
aa) Negozi di generi alimentari o beni deperibili	23
ab) Impianti sportivi	24
ac) Ipermercati e Supermercati	25

- 3) Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 14

Tassa giornaliera di smaltimento.

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente ed anche se in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente nel corso dell'anno.
- 3) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 507/93;
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con l'applicazione delle sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15

Riduzioni della tassa per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

- 1) Gli occupanti o i detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori posti nelle immediate vicinanze.
- 2) Quando scelte tecnico-economiche e l'esistente organizzazione impediscano oggettivamente l'effettuazione del servizio anche in relazione alla disposizione dell'immobile sul territorio, la tassa viene ridotta entro la misura massima prevista dal

comma 2 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e comunque come meglio graduata al comma 3.

- 3) La riduzione di cui al comma 2, limitata agli insediamenti posti nella zona collinare e montana del territorio, è subordinata alla domanda del soggetto ed alla verifica della sussistenza delle condizioni agevolative, in relazione alla distanza dal più vicino cassonetto o contenitore per rifiuti :
 - a) oltre 1 Km riduzione del 60% della tassa
 - b) da 500 metri a 1 Km riduzione del 20%.

Le domande debbono essere presentate entro il termine di cui all'Art. 9.

- 4) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del pubblico servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributario del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio o ad argomentare l'insussistenza di motivi di diffida, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 16

Riduzioni per particolari condizioni d'uso.

- 1) La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale come definita dall'art. 9 del D.L. 30/12/93 n° 557 convertito in legge 26/2/1994 n° 133: riduzione del 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione dai residenti con dimora per più di sei mesi all'estero: riduzione del 30%.
- 2) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le domande debbono essere presentate entro il termine previsto per le denunce di cui al precedente art. 9.
- 3) La riduzione di cui alla lettera **a)** del comma **1**, decorre dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa, a condizione che il contribuente dimostri di averne diritto.

Art. 16/bis
Riduzione di superficie

- 1) Per le superfici di seguito specificate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate; nonché le superfici occupate dai negozi di generi alimentari o beni deperibili dei paesi a monte per particolari condizioni ambientali del servizio, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione, delle percentuali sotto indicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibite ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti).
- 2) La detassazione viene accordata a richiesta di parte, da presentarsi entro il 10 Aprile dell'anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi fino al perdurare delle condizioni per le quali sussiste il diritto alla riduzione come meglio specificato al punto 1). L'interessato deve comunicare all'ufficio TARSU la cessazione di tali condizioni e deve conservare, per ogni anno in cui ha goduto della riduzione, idonea documentazione che dimostri lo smaltimento di rifiuti speciali a propria cura e spese per consentire eventuali controlli da parte dell'ufficio TARSU:

<u>Attività</u>	<u>Percentuale di detassazione</u>
a) AUTOFFICINE MECCANICHE, OFFICINE MECCANICHE AUTOCARROZZERIE, iscritte all'Albo degli artigiani	50%
b) MACELLERIE	50%
c) NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI O BENI DEPERIBILI DEI PAESI A MONTE	30%

- 3) Le superfici occupate dai commercianti di mobili assoggettabili alla tariffa "Vendita Mobili", relativamente agli spazi espositivi, sono ridotte nella misura del 20%, in considerazione della limitata produzione di rifiuti;
- 4) Le superfici destinate agli spazi espositivi dei Centri Congressi e Fiere assoggettati alla tariffa "Mostre e Fiere", sono ridotte nella misura dell'80%, in funzione del parziale uso sia materiale che temporale durante il corso dell'anno, con conseguente limitata produzione di rifiuti.

Art. 17
Riduzioni per il recupero di rifiuti assimilati prodotti dalle attività economiche.

- 1) I titolari delle attività economico-produttive possono sottrarsi alla privativa comunale del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani qualora dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al recupero, presso soggetti autorizzati (che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o, in mancanza, altro idoneo documento) i rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui alla deliberazione di C.C. n° 127 del 20/07/98 .
- 2) I suddetti titolari possono ottenere una riduzione tariffaria proporzionata alla effettiva e documentata quantità di rifiuto assimilato avviata al recupero. La riduzione deve tenere

conto dei costi fissi e generali comunque sostenuti dall'Ente nonché dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa.

- 3) La dimostrazione a consuntivo della quantità e qualità di rifiuti assimilati agli urbani smaltita autonomamente deve avvenire tramite presentazione di apposita convenzione tra le parti, nonché regolari fatture dalle quali si evinca chiaramente la regolarità del recupero, la tipologia e la quantità di rifiuti assimilati smaltiti autonomamente rispetto al totale prodotto;
- 4) Nel caso in cui i rifiuti assimilati siano effettivamente e documentatamente avviati al recupero, anche parzialmente rispetto alla produzione complessiva annua dei medesimi rifiuti prodotti dall'attività economico- produttiva, la percentuale di riduzione della tassa è la seguente:
 - a) fino al 50% riduzione 7,5%
 - b) oltre il 50% riduzione 15%
- 5) La riduzione tariffaria viene applicata a consuntivo, tramite sgravi e/o rimborsi, previa dimostrazione, da parte degli interessati, di tutte le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 . La tassa presuntivamente dovuta viene pertanto iscritta a ruolo per l'intero. La domanda tendente ad ottenere la riduzione deve essere presentata entro il 20 Febbraio dell'anno successivo

Art. 18

Riduzioni tariffarie per attività produttive, Commerciali e di Servizi.

- 1) L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività corredata dall'idonea documentazione e previo accertamento, anche tramite specifica dichiarazione della società concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni tecnico-organizzative necessarie per agevolare lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico e quindi l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.
- 2) La tariffa unitaria è ridotta del 5% per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato in maniera tale da determinare:
 - a) una sostanziale diminuzione di produzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
 - b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

Art. 19

Esenzioni ed agevolazioni.

- 1) Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi un reddito annuo complessivo, a qualsiasi titolo percepito, non superiore alla pensione minima annua dell'Inps; non costituisce reddito annuo complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione principale.
Gli interessati devono presentare formale richiesta al competente ufficio tributario comunale, entro il termine previsto per le denunce di cui al precedente art. 9,

provvedendo a certificare, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà laddove consentito dalla normativa vigente o produzione di copia della documentazione, quanto segue:

- a) redditi posseduti
- b) altri redditi non imponibili ai fini Irpef
- c) godimento di eventuali assegni alimentari
- d) eventuali coabitanti e loro reddito
- e) eventuali pensioni di stati esteri
- f) frequenza scolastica per i coabitanti di età superiore ai 14 anni
- g) ricevuta dell'affitto

2) Alle abitazioni occupate da nuclei familiari in cui il capofamiglia venga licenziato, nel corso dell'anno 2009 e dell'anno 2010, a seguito di:

- a) cessazione attività aziendale
- b) riduzione di personale

e, a seguito di tale evento, risulti iscritto nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della Legge 223/91, anche ai sensi dell'art 4 comma 1, della legge 236/93 e s.m.i. si applicano, per un massimo di tre anni e sempreché permanga l'iscrizione nelle liste di mobilità, le tariffe in vigore al momento del licenziamento.

L'agevolazione viene concessa a seguito della presentazione di apposita istanza entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ogni anno richiesto, su modulo predisposto dall'ufficio Tributi, con la quale il contribuente dichiara, ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni la data di licenziamento, l'avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa data.

L'ufficio Tarsu provvederà ad applicare l'agevolazione di cui sopra per il solo periodo in cui sussistono i requisiti di iscrizione nelle liste di mobilità; provvederà anche, ai sensi di legge, al recupero della quota di agevolazione non dovuta nel caso in cui accerti autonomamente la mancanza dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa. L'agevolazione viene applicata tramite sgravi e/o rimborsi. La tassa presuntivamente dovuta viene pertanto iscritta a ruolo per intero

3) Riduzione del 30% ai residenti delle frazioni montane.

4) Riduzione del 30% a favore degli utenti esercenti attività sociali, educative, ricreative e di volontariato non aventi scopo di lucro, statutariamente previsto.

5) L'esenzione di cui al comma 1 viene concessa a domanda dell'interessato per l'anno solare in cui il contribuente ne matura il diritto ed a condizione che ne dimostri il diritto stesso; il Comune può, in qualsivoglia tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

6) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è ridotta del 50%, per un periodo di 3 anni dalla data di inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CCIAA di Massa Carrara, e limitatamente all'area individuata dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale n° 115 del 29 ottobre 2008, nel caso in cui le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (non stagionali) esistenti alla data del 01/01/2009 vengano adeguate, anche con l'ottenimento dei necessari titoli edilizi, ai requisiti di qualità, strutturali ed oggettivi, previsti dalla programmazione comunale approvata, ai sensi dell'art. 42 bis della L.R. 07.02.2005 n° 28 e s.m.i., con la suddetta delibera di C.C.n° 115/2008.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, deve essere ottenuto il punteggio minimo previsto dal citato provvedimento del C.C. n° 115/2008 per le nuove aperture (25 punti per requisiti strutturali e 15 punti per requisiti oggettivi).

L'agevolazione è concessa su istanza dell'interessato e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il contribuente dichiara il possesso dell'eventuale Autorizzazione Unica rilasciata dal Suap (indicandone data e numero), di aver presentato il fine lavori e l'attestazione di conformità (indicandone data e protocollo generale di ricezione da parte del Comune), nonché il punteggio effettivamente conseguito in relazione ai requisiti di cui alla delibera del C.C. n° 115 del 29.10.2008. Il punteggio dichiarato è verificato, anche a campione, dal competente Settore Comunale.

L'agevolazione decorre dal bimestre solare successivo alla data di acquisizione della citata dichiarazione, regolare e completa.

Nel caso in cui l'attività di cui sopra perda i requisiti sulla base dei quali è concessa l'agevolazione, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio Tarsu entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tarsu provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

L'agevolazione è concessa, su richiesta del nuovo contribuente da trasmettersi all'Ufficio Tarsu entro i successivi 30 giorni, anche in caso di subingresso e di ogni variazione diversa dalla cessazione purché, ovviamente, venga garantito il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui alla delibera del C.C. n° 115/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della L.R. 28/2005, i requisiti di cui all'art. 42, comma 2, e 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

7) Sono esenti per un periodo di tre anni dall'inizio dell'attività:

- a) i nuovi insediamenti di attività commerciali o artigianali rientranti nel perimetro del Centro Storico di Carrara, Avenza, Marina, così come delimitato dalle allegate planimetrie;
- b) gli insediamenti commerciali o artigianali esistenti alla data del 31/12/1999 del suddetto centro storico che assumono personale con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, a partire dall'01/01/2000. Si considera nuovo addetto, se con tale unità il totale complessivo degli addetti alla data dell'assunzione è superiore al totale complessivo degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) le nuove fiere promozionali istituite dal piano del commercio 2000 nelle seguenti piazze: Piazza Delle Erbe, Piazza Finelli, Piazza Ingolstadt.

L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa su istanza dell'interessato e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, su modulo predisposto dall'ufficio Tarsu, con la quale il contribuente dichiara l'inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CCIAA di Massa Carrara, nonché gli estremi del titolo comunale abilitativo all'esercizio dell'attività, ove necessario (numero e data e/o protocollo generale di arrivo). L'esenzione decorre dalla data di regolare inizio dell'attività.

L'esenzione di cui alla lettera b) è concessa su istanza dell'interessato e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 e

successive modifiche ed integrazioni, su modulo predisposto dall'ufficio Tarsu, con la quale il contribuente dichiara di aver assunto un nuovo addetto con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, la data di assunzione, il nominativo dell'addetto assunto.

Nel caso in cui l'attività che ha beneficiato delle esenzioni di cui al presente comma perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio Tarsu entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente l'Ufficio Tarsu provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera a) non sono considerati nuovi insediamenti di attività commerciali o artigianali quelle risultanti da sub ingresso e da ogni variazione diversa dalla cessazione.

- 8) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce la riduzione predetta.

Art. 20

Esclusioni dal campo imponibile.

- 1) Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- 2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché siano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) edifici o loro parti adibite a culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);
 - b) i locali ed aree dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali;
 - c) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 C.C.
Le esclusioni delle parti comuni del condominio del punto 1 dell'art. 1117 del C.C. riguardano solo i lastrici solari e i cortili;
 - f) aree destinate ad attività sportive e giochi, riservate di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali chiusi;
 - g) i locali non arredati, quelli per i quali manchino gli allacciamenti sia alla rete idrica che al gas ed energia elettrica;

h) i fabbricati per i quali sia possibile dimostrare lo stato permanente di non utilizzo, quelli dichiarati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- 3) Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

Art. 21 Mezzi di controllo.

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto legislativo stesso.

Art. 22 Accertamento, riscossione e contenzioso.

- 1) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
- 2) Il contenzioso, è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
- 3) Vigè il nuovo rito a decorrere dal 01/04/96 a seguito dell'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali).

Art. 23 Collegamenti Settore Entrate ed altri Settori/Uffici Comunali.

- 1) Gli uffici comunali comunicano mensilmente al Settore Entrate le seguenti notizie:
 - a) *ufficio anagrafe*, nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, l'assegnazione o variazione di numerazione civica esterna ed interna con la comunicazione delle unità immobiliari presenti;
 - b) *ufficio edilizia pubblica*, elenco dei certificati di abitabilità, agibilità rilasciati e comunque la comunicazione di fine lavori o il termine ultimo di validità dell'atto autorizzativo sia di costruzione che di modificazione dell'esistente così come gli interventi di cui all'art. 26 della legge 47/85;
 - c) *ufficio attività produttive e commerciali*, elenco delle imprese e di altri soggetti che hanno iniziato un'attività e/o per i quali sia intervenuta una autorizzazione o una variazione;
 - d) *uffici preposti al rilascio di concessioni e autorizzazioni diverse*, elenco di tutte le concessioni e autorizzazioni rilasciate;
 - e) *ufficio ambiente*, comunicazioni di ampliamento, riduzioni di servizio e di quant'altro consenta variazioni di tariffa.

Art. 24
Sanzioni

- 1) Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Art. 25
Rinvio ed altre disposizioni.

- 1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

Art. 26
Disposizioni generali.

- 1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera C. C. n. 145 del 28/2/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento.

Art. 27
Entrata in vigore.

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2010.